

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione II Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità ...
... del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

- - - - -

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 « commi 1 e 3 ».

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica ~~e giuridica~~ del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 9 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1 e 3»;

al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse.

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Precedente formulazione |green

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

precedente normativa |blue

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma (lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonchè del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 \(Rv. 654044 - 01\)](#)

Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento. Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12064 del 08/05/2019 \(Rv. 653696 - 01\)](#)

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologa - Sindacato del tribunale - Estensione - Controllo formale e di legalità sostanziale. In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

richiesta,

[057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 \(Art. 182-bis \(Accordi di ristrutturazione dei debiti\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti 1. Gli accordi di ristrutturazione dei

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 \(Rv. 649535 - 02\)](#)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9087 del 12/04/2018 \(Rv. 648889 - 02\)](#)

Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento. La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2627 del 02/02/2018 \(Rv. 647231 - 01\)](#)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Irrilevanza - Fondamento. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1182 del 18/01/2018 \(Rv. 646798 - 02\)](#)

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali all'omologazione dell'accordo - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Credito sorto in funzione della procedura minore - Verifica "ex post"

057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

Accordi di ristrutturazione dei debiti